

Comune di Solaro

Provincia di Milano

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Solaro, non destinate alla generalità dei cittadini oppure collegate, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche.
2. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'art. 5 del presente regolamento e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (art. 6), divisa per il parametro della scala di equivalenza (art.9) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti servizi:
 - ◆ Asilo Nido;
 - ◆ assistenza domiciliare agli anziani;
 - ◆ integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
 - ◆ refezione scolastica
 - ◆ centri diurni estivi per minori
 - ◆ soggiorni climatici per anziani
 - ◆ servizi scolastici
2. In sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali o di approvazione dei relativi regolamenti e comunque con propria deliberazione, la Giunta Comunale individua le situazioni in cui deve essere richiesta la certificazione I.S.E.E., stabilendo altresì, in riferimento ad essa, le soglie di accesso o di contribuzione a determinate prestazioni o servizi.
3. Ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. sono considerati i valori reddituali e patrimoniali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere presentata la certificazione, fatto salvo, per quanto riguarda l'indicatore della situazione reddituale, quanto specificato all'art.5.

Art. 3

Destinatari

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Solaro.
2. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la potestà. Per alcuni servizi, quali i servizi scolastici, l'asilo nido, i centri diurni estivi per minori e i soggiorni per anziani, è prevista l'iscrizione anche da parte di utenti non residenti, dietro corresponsione della tariffa massima stabilita.
3. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la Giunta Comunale, ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate, è autorizzata a prescindere dalla applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica ove, su motivata istanza dell'assistente sociale, ravvisi la necessità di assicurare comunque l'intervento.

Art. 4

Composizione del nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata considerando il nucleo familiare. Il nucleo familiare s'intende composto dal richiedente la prestazione

- agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art. 4 del DPR 223/89: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune", e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se componenti di un'altra famiglia anagrafica.
2. Quando un soggetto risulta a carico a fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente del nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del c.c.
 3. I coniugi che hanno la stessa residenza anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 c.c.;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 L. 898/1970 e s.m.i. ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in stato di affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 223/1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 5

Indicatore della situazione reddituale (I.S.R.)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile de-

terminata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'art 8 del presente regolamento (senza applicare la franchigia prevista dal comma 5), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro indicato annualmente dal Ministero del Tesoro.
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma degli elementi reddituali indicati al comma 1, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000 (Euro 5.164,56). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella in cui risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
 3. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dell'I.N.P.S. e dagli enti erogatori ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.

Art. 6

Indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, valori del patrimonio immobiliare e mobiliare facenti capo a persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento, definiti secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 7

Determinazione del valore del patrimonio immobiliare

1. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare deve essere considerato il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati alle persone fisiche che costituiscono il nucleo familiare titolari di diritti di proprietà o reali di godimento, quale risulta definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
2. Dal predetto valore si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, o per la costruzione dei predetti fabbricati.
3. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al presente comma:
 - a. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - b. se i componenti del nucleo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

c. se l'immobile risulta in quota parte in proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

Art. 8

Determinazione del patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare è costituito da depositi bancari, postali, BOT, titoli di Stato, denaro affidato a società d'investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionarie, ed altri strumenti finanziari, posseduti e valutati alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
2. Le componenti del patrimonio mobiliare sono assunte secondo i criteri seguenti:
 - a) l'ammontare dei depositi e conti correnti bancari e postali, nel valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi maturati nell'ultimo anno;
 - b) il valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati posseduti;
 - c) le azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
 - d) le partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto sempre il valore rilevato alla data del 31 dicembre precedente ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;
 - e) le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. In caso di società esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio, tale valore è calcolato sulla somma delle rimanenze finali e del valore dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) le masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi ad un'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs.415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla CONSOB, dal gestore del patrimonio;
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali non è ancora esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) il valore del patrimonio netto di imprese individuali, calcolato con le modalità previste per le partecipazioni azionarie.
3. Nel caso di rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza.
4. Il patrimonio mobiliare quantificato ai sensi dei commi precedenti è approssimato per difetto al milione di lire o ai suoi multipli, oppure ai 500 Euro o ai suoi multipli.
5. Dal valore calcolato ai sensi dei commi 2, 3, 4 si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 5.

Art. 9

Scala di equivalenza

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), l'importo risultante dalla somma dell'indicatore della situazione economica calcolato ai sensi degli articoli precedenti, deve essere diviso per i seguenti parametri:
 - ◆ nucleo familiare composto da n. 1 componente: parametro 1,00
 - ◆ nucleo familiare composto da n. 2 componenti: parametro 1,57

- ◆ nucleo familiare composto da n. 3 componenti: parametro 2,04
 - ◆ nucleo familiare composto da n. 4 componenti: parametro 2,46
 - ◆ nucleo familiare composto da n. 5 componenti: parametro 2,85
2. Sui predetti parametri vengono operate le seguenti maggiorazioni:
- ◆ 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - ◆ 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
 - ◆ 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa, considerando come tali le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli *artt. 46 co.1, 47 co. 1 – lett. a), g) ed l), 49 co.1 e 2 – lett. a) e c), e 51* del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 917/1986 e s.m.i. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
 - ◆ 0,5 per ogni componente del nucleo familiare con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie di cui al comma 1, si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente le prestazioni soggette alla disciplina dell'I.S.E. può presentare la domanda ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, alla sede I.N.P.S. competente per territorio o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, compilando in ogni sua parte il modulo allegato.
2. Le dichiarazioni sostitutive sono presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.).
3. Al momento della presentazione della domanda il Comune rilascia attestazione provvisoria di ricevuta della dichiarazione sostitutiva unica, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
4. L'ufficio ricevente trasmette, entro i successivi dieci giorni, i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS, al fine del calcolo dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente.
5. Gli uffici comunali riceventi provvedono ad aggiornare un elenco nominativo, con indicazione della tipologia di servizio o di prestazione richiesta, di tutti coloro che hanno presentato la certificazione I.S.E.E.
6. La dichiarazione sostitutiva contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Art. 11

Assistenza alla compilazione

1. L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) prestano assistenza al dichiarante per la corretta e completa compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. Per la compilazione delle dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISE il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc..) previe apposite convenzioni.

Art. 12

Calcolo dell'I.S.E. e certificazione

1. Il calcolo dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è effettuato dall'INPS ai sensi dell'art.2 del D.p.c.m. 18.05.2001, che rende disponibili gli indicatori agli enti che erogano le prestazioni agevolate ed

al dichiarante.

Art. 13

Validità della certificazione

1. Ai fini dell'accesso ai servizi comunali, le certificazioni I.S.E.E. di cui al presente regolamento, hanno validità un anno dalla data in cui è rilasciata l'attestazione della sua presentazione.
2. I dati reddituali cui fare riferimento per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica sono quelli relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o alla relativa certificazione. Fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare immediatamente precedente, i dati reddituali di riferimento sono quelli dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
3. Qualora la dichiarazione sostitutiva presentata non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno solare immediatamente precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Art. 14

Variazioni della situazione dichiarata

1. Il richiedente può presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica. Tale nuova dichiarazione sostituisce quella precedente per i componenti del nucleo familiare compresi nella dichiarazione e per tutte le prestazioni richieste successivamente.
2. Qualora il richiedente si avvalga della facoltà prevista al comma 1, gli effetti della nuova dichiarazione non si applicano alle prestazioni la cui erogazione è già in corso sulla base dell'indicatore precedentemente definito.
3. Fatta salva la possibilità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 1, al richiedente la prestazione agevolata è fatto obbligo di comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.
4. L'entità delle variazioni della situazione economica, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, ritenute rilevanti ai fini dell'erogazione di prestazioni agevolate è disciplinata contestualmente alle singole prestazioni.
5. La mancata comunicazione di variazioni rilevanti nella composizione del nucleo familiare o nella situazione economica comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

Art. 15

Controlli sulle dichiarazioni

1. Il Comune provvede al controllo della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive in seguito alle quali sono erogate prestazioni agevolate, in misura non inferiore al 10% delle dichiarazioni ricevute.
2. Il procedimento di controllo è curato dal responsabile dell'URP.
3. Il controllo a campione è effettuato nei confronti degli utenti che hanno beneficiato di prestazioni agevolate nell'anno di riferimento, il cui cognome inizia con la lettera dell'alfabeto appositamente sorteggiata. In sede di sorteggio sono estratte altre lettere di riserva, che saranno tenute in considerazione qualora non sia possibile raggiungere con la prima lettera la quota del 10% degli utenti complessivamente iscritti alle prestazioni sociali agevolate.
4. Sono altresì soggette a controllo le dichiarazioni riguardo alle quali sussistono fondati dubbi sulla veridicità della situazione dichiarata, ed in particolare le dichiarazioni dei soggetti che risultano aver diritto alla quota massima di agevolazione.
5. Qualora nei controlli, effettuati direttamente dal Comune ai sensi del presente articolo o rilevati da altri enti preposti al controllo, emergano abusi, omissioni o false dichiarazioni, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, il Comune procede immediatamente alla sospensione ed alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni indebitamente rese nel periodo di riferimento del controllo.

Art. 16

Modalità del controllo

1. I controlli sono effettuati consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero chiedendo conferma scritta (con ogni mezzo) all'Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono verificate mediante l'acquisizione dei relativi documenti, anche in copia informale e trasmessa via fax. Quando si tratta di fatti, stati o qualità personali non certificabili da un soggetto pubblico, gli interessati saranno invitati ad esibire la documentazione privata atta a valutare la veridicità della dichiarazione.
3. Il Comune procede all'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive anche mediante convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, che può effettuare anche i controlli previsti dall'art. 3 comma 2 presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
4. Il Comune invia alla Guardia di Finanza l'elenco nominativo di tutti coloro che hanno presentato la certificazione I.S.E.E. con l'indicazione, a fianco di ciascuno, della denominazione e dell'indirizzo del C.A.F. che l'ha rilasciata, suddiviso per tipologia di servizio o di prestazione.
5. Il Comune inoltre trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco dei soggetti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 15, con particolare indicazione dei soggetti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 15 comma 4.

Art. 17

Tutela della riservatezza

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni rese ai fini della determinazione dell'I.S.E.E., autorizzati dall'art. 6 comma 2 del D:Lgs. 109/98, avvengono nel rispetto della L.675/96 e del D.Lgs. 135/99.
2. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni I.S.E.E., si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della legge n. 241/90.
3. I dati relativi a dichiarazioni sostitutive ricevute dal Comune per prestazioni da esso non erogate sono distrutti dopo due anni dalla trasmissione all'INPS.

Art. 18

Determinazione delle fasce economiche

1. Per ogni singolo servizio o prestazione soggetta ad agevolazioni concesse in ragione del reddito del richiedente, è stabilita la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto della quale poter accedere alle agevolazioni, nonché la misura delle stesse e la corrispondente quota di compartecipazione del richiedente al costo del servizio.
2. Le quote di partecipazione possono essere differenziate per fasce di utenti sulla base del valore ISEE di riferimento.
3. Le soglie utili per l'applicazione delle agevolazioni sono stabilite, per ciascuna prestazione soggetta al presente regolamento, contestualmente alla determinazione delle rispettive tariffe.
4. Per ogni altra prestazione agevolata che il Comune intende erogare in applicazione del presente regolamento, sono determinate le soglie di accesso di cui al comma 1.

Art. 19

Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

1. Per ciascuna prestazione soggetta alla disciplina del presente regolamento, oltre all'indicatore della situazione economica equivalente, la Giunta Comunale può stabilire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari. Tali ulteriori requisiti sono disciplinati unitamente alle singole tipologie di prestazioni.
2. Se l'applicazione di detti ulteriori criteri può essere effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente la prestazione agevolata non è tenuto a presentare ulteriori dichiarazioni.
3. Qualora i dati relativi agli ulteriori criteri di selezione non siano contenuti nella dichiarazione

sostitutiva unica già presentata per il calcolo dell'I.S.E., il richiedente è tenuto a fornire gli ulteriori dati necessari nelle forme previste per ciascuna prestazione.

4. Tali dati, se forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, sono sottoposti a controllo ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 20

Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non specificato con il presente regolamento trovano applicazione le vigenti norme in materia di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed in particolare:
 - L.449/97, art. 59 commi 51,52 e 53;
 - Decreto Legislativo n. 109/98;
 - D.P.C.M. n. 221/99;
 - D.P.C.M. n. 305/99;
 - Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 29 luglio 1999;
 - D.P.C.M. n. 242/2001;
 - D.P.C.M. del 18.05.2001.

Art. 21

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme comunali relative ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.
2. L'entrata in vigore di nuove norme legislative o statutarie nelle materie oggetto del presente regolamento abroga automaticamente e sostituisce le norme regolamentari incompatibili

Art. 22

Entrata in vigore, decorrenza, pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua seconda pubblicazione, a norma dell'art. 115 dello Statuto del Comune di Solaro ed è soggetto alle forme di pubblicità previste dallo Statuto.
2. L'applicazione delle soglie di rilevanza del valore ISE è subordinata alla determinazione del costo e delle tariffe dei servizi.

Art.23

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, l'erogazione di prestazioni agevolate secondo la disciplina contenuta nel presente Regolamento decorre dal mese di Settembre 2003 per prestazioni e servizi che fanno riferimento al calendario scolastico, da Gennaio 2003 per le altre prestazioni o servizi.
2. Nel corso dell'anno 2002 potranno essere raccolte le dichiarazioni sostitutive rese da coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	1
Art. 3 - Destinatari	1
Art. 4 - Composizione del nucleo familiare	1
Art. 5 - Indicatore della situazione reddituale (I.S.R.).....	2
Art. 6 - Indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.).....	3
Art. 7 - Determinazione del valore del patrimonio immobiliare	3
Art. 8 - Determinazione del patrimonio mobiliare	4
Art. 9 - Scala di equivalenza	4
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda	5
Art. 11 - Assistenza alla compilazione	5
Art. 12 - Calcolo dell'I.S.E. e certificazione	5
Art. 13 - Validità della certificazione	6
Art. 14 - Variazioni della situazione dichiarata	6
Art. 15 - Controlli sulle dichiarazioni.....	6
Art. 16 - Modalità del controllo	7
Art. 17 - Tutela della riservatezza	7
Art. 18 - Determinazione delle fasce economiche.....	7
Art. 19 - Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.....	7
Art. 20 - Normativa di riferimento.....	8
Art. 21 - Abrogazione di norme	8
Art. 22 - Entrata in vigore, decorrenza, pubblicità.....	8
Art.23 - Norma transitoria	8